



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

### Sospensione dei termini conclusivi dei procedimenti amministrativi

#### IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** l'articolo 48 del decreto-legge 30 Settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 Novembre 2003, n. 326 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici";

**Visto** il decreto interministeriale 20 Settembre 2004, n. 245 dal titolo "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco a norma dell'articolo 48, comma 13, del Decreto-legge 30 Settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 Novembre 2003, n. 326", così come modificato dal decreto del Ministero della Salute 29 Marzo 2012, n. 53 ("Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 Luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 Luglio 2011, n. 111"), pubblicato nella G.U. 8 Maggio 2012, n. 106;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, della cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'AIFA è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.22 del 28 Gennaio 2015;

**Visto** il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e ss.mm.ii.;

**Visto** l'articolo 8, comma 1, del Regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per l'accesso ai documenti e per la dematerializzazione;

**Visto** il Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione consultiva tecnico – scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, approvato con Delibera CDA n. 7 del 20 gennaio 2014;

**Considerato** che il mandato conferito ai suddetti organismi consultivi è scaduto e che è terminato anche il periodo di *prorogatio ex lege* in data 20 luglio scorso;


**Ritenuta**, pertanto, la necessità di sospendere il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi nei quali è previsto come obbligatorio il parere dei suddetti organismi consultivi, nelle more della loro ricostituzione,

## **DETERMINA**

### **ART. 1**

1. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi nei quali è previsto come obbligatorio il parere della Commissione consultiva tecnico – scientifica e/o del Comitato prezzi e rimborso sono sospesi nelle more della ricostituzione dei suddetti organismi.

Roma, 23/07/2015



(Luca Pani)